

Roma, 15 Ottobre 2012

CIRCOLARE N. 15/2012

Prot. 144/2012 Sez. II/1 A TUTTI GLI ISTITUTI ASSOCIATI LORO SEDI

Oggetto: "Chiarita" la responsabilità solidale nei contratti di appalto/subappalto.

RIFERIMENTI

- ☐ Art. 35, comma 28, DL n. 223/2006
- ☐ Art. 13-ter, DL n. 83/2012
- ☐ Circolare Agenzia Entrate 8.10.2012, n. 40/E

IN SINTESI

L'Agenzia delle Entrate ha <u>recentemente fornito</u> alcuni chiarimenti in merito alla nuova disciplina, introdotta dal c.d. "Decreto Crescita", della responsabilità solidale tra committente /appaltatore e appaltatore / subappaltatore per i versamenti, da questi ultimi effettuati, delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA relativamente alle prestazioni rese nell'ambito di contratti di appalto / subappalto.

In particolare l'Agenzia ha precisato che la certificazione relativa alla regolarità dei suddetti versamenti necessaria per escludere la responsabilità solidale:

- va richiesta all'appaltatore / subappaltatore a partire dall'11.10.2012 soltanto per i contratti stipulati dal 12.8.2012;
- può essere resa, oltre che tramite asseverazione di un CAF Imprese / professionista abilitato, anche direttamente dall'appaltatore / subappaltatore tramite dichiarazione sostitutiva.





IL PROFILO OGGETTIVO E SOGGETTIVO DELLA RESPONSABILITÀ

Il citato nuovo **comma 28-ter** prevede che la disciplina relativa alla responsabilità nei contratti di appalto / subappalto:

- ⇒ è applicabile ai contratti di appalto / subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da:
 - soggetti che pongono in essere operazioni rilevanti ai fini IVA;
 - soggetti ex artt. 73 e 74, TUIR (società di capitali, cooperative, Enti pubblici, ecc.);
- ⇒ <u>non</u> è applicabile alle *"stazioni appaltanti"* ex art. 3, commi 32 e 33, D.Lgs. n. 163/2006 (amministrazioni aggiudicatrici, enti aggiudicatori, soggetti pubblici o privati assegnatari dei fondi di cui al Capo IV, D.Lgs n. 163/2006).


LA RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE / COMMITTENTE

Il citato nuovo **comma 28** prevede che, in caso di appalto di opere o servizi, l'appaltatore, nel limite del corrispettivo dovuto, è <u>solidalmente</u> responsabile con il subappaltatore dei versamenti, a carico di quest'ultimo per le prestazioni effettuate nell'ambito del contratto, relativi:

- alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente;
- all'**IVA**.

La responsabilità è <u>esclusa</u> qualora i versamenti, scaduti alla data di pagamento del corrispettivo, siano stati regolarmente effettuati. A tal fine l'appaltatore deve acquisire, prima del pagamento del corrispettivo, la documentazione comprovante che il subappaltatore ha <u>effettuato regolarmente i suddetti versamenti</u>.

La documentazione può essere rilasciata "anche" tramite un'asseverazione resa da un:







Contenuto della dichiarazione sostitutiva

In merito alla dichiarazione sostitutiva l'Agenzia precisa che la stessa deve contenere:

- ⇒ l'indicazione del periodo di liquidazione dell'IVA relativa alle fatture emesse all'appaltatore / subappaltatore con riferimento alle prestazioni effettuate nell'ambito del contratto di appalto / subappalto. In particolare è necessario specificare se:
 - per le suddette operazioni è stato applicato il reverse charge o il regime "IVA per cassa", ex art. 7, DL n. 185/2008;
 - la liquidazione IVA ha comportato un **versamento d'imposta**. In tal caso vanno riportati gli estremi del relativo mod. F24;
- ⇒ l'indicazione del periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale / parziale. In tal caso vanno riportati gli estremi del relativo mod. F24;
- ⇒ l'attestazione che i versamenti effettuati includono l'IVA e le ritenute riferibili al contratto di appalto / subappalto per il quale la dichiarazione viene resa.

L'appaltatore può <u>sospendere</u> il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della suddetta documentazione.

RIASSUMENDO







ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA DISCIPLINA

Nella citata Circolare n. 40/E in merito all'entrata in vigore della disciplina in esame l'Agenzia precisa che il committente / appaltatore deve richiedere, <u>a partire dall'11.10.2012</u>, la documentazione attestante la regolarità dei suddetti versamenti effettuati, rispettivamente, dall'appaltatore / subappaltatore con riferimento soltanto alle prestazioni rese nell'ambito di <u>contratti stipulati dal 12.8.2012</u> (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 83/2012).

"L'inosservanza delle modalità di pagamento previste **a carico del committente** è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore. Ai fini della predetta sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore"

s. e. ed o.

Cordiali saluti.

Dott. Marco Caviglioli Consigliere Delegato alla Tesoreria

